



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164

c.g.c., pronuncia la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21459**, sul ricorso depositato il 22 gennaio u.s. da **Omissis**, generalizzata in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Iside B. Storace del Foro di Genova, sito in Genova, Piazza della Vittoria n.14, int. 18, da cui è rappresentata e difesa, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale di Genova, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40 – Torre A, in persona del Presidente p.t., generalizzata in atti, difesa e rappresentata dall'Avv. Alberto Fuochi dell'Avvocatura interna;

uditi alle udienze del 21 giugno e del 27 settembre 2024 rispettivamente l'Avv. Enrico Miroglio Remondino, in sostituzione dell'Avv. Storace all'udienza del 21 giugno e l'Avv. Iside B. Storace all'udienza odierna, nonché l'Avv. Patrizia Sanguineti, in sostituzione dell'Avv. Fuochi all'udienza del 21 giugno e l'Avv.

Alberto Fuochi all'udienza odierna, i quali si sono rimessi alle conclusioni dei rispettivi atti processuali;

F A T T O e D I R I T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5₂ - 39₂ c.g.c./17₁, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. La Prof. Omissis nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone quanto segue.

2.1 Dopo circa trentotto anni di servizio (dal Omissis al Omissis), avendo maturato i requisiti di legge, aveva deciso di usufruire del regime di pensione anticipata previsto dall'art. 16 D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. dalla L. 28.08.2019, n. 26 (c.d. "Opzione donna"), da calcolarsi secondo il sistema contributivo.

2.2 Il relativo provvedimento, emesso in data Omissis, non aveva compreso il primo periodo di undici anni, tre mesi e ventuno giorni di servizio (dal Omissis al Omissis), il quale avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo e che, a seguito della scelta di pensione anticipata, doveva essere riconvertito con il sistema contributivo secondo le modalità espressamente previste dalla Circolare INPS 11.10.2001, n. 181 recepita dall'INPDAP con l'Informativa 30.11.2001, n. 65, con un abbattimento del reddito pensionistico annuo lordo di oltre € 7.000,00.

Con l'ausilio di un istituto di patronato, la ricorrente, dopo avere verificato che gli anni non tenuti presenti figuravano invece nell'estratto contributivo finale emesso, su sua richiesta, il successivo 11 novembre 2022, aveva presentato richiesta di riliquidazione della pensione, sulla base della mancata considerazione degli anni 1984 – 1992.

In sede di riesame l'INPS confermava i calcoli precedentemente fatti. Avverso quest'ultimo provvedimento era stato proposto ricorso amministrativo, tacitamente rigettato.

2.3 Nell'odierno giudizio, pertanto, la Prof. Omis-
sis, dopo avere dato il proprio consenso anticipato all'audizione del funzionario dell'Ufficio di patronato INCA C.G.I.L. che le aveva seguito la pratica, chiede la rideterminazione del trattamento pensionistico a seguito dell'inserimento nella base di calcolo del montante relativo alla contribuzione versata anteriormente al 31 dicembre 1995, con la conseguente condanna al versamento della somma corrispondente alla differenza tra la somma complessiva che avrebbe dovuto già ricevere senza gli errori di cui oggi si chiede la correzione e quella invece concretamente ricevuta, oltre agli interessi legali.

3. Si é costituito in giudizio l'INPS, il quale, dopo avere riconosciuto di non avere valorizzato, a suo tempo le retribuzioni precedenti al 31 dicembre 1995, ha provveduto, con provvedimento del 30 maggio 2024 depositato in atti, alla riliquidazione in aumento del trattamento pensionistico, che sarebbe

decorso dal mese di agosto p.v., chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese processuali

4. All'udienza del 21 giugno u.s., su richiesta del Difensore della Prof. Omissis di un breve differimento dell'udienza al solo fine di verificare l'esattezza del ricalcolo del trattamento pensionistico, questo Giudice ha rinviato il giudizio all'odierna udienza in cui la difesa della Prof. Omissis ha aderito alla richiesta della parte pubblica con la richiesta di condanna di quest'ultima al rimborso delle spese processuali in considerazione della circostanza che ci si è trovati costretti ad adire un giudizio per vedere sanata una questione che poteva essere risolta in via amministrativa, dove non si è trovato riscontro.

La Difesa dell'INPS, sottolineando che comunque l'Istituto si è attivato in autotutela, seppure in ritardo, ha chiesto la compensazione delle spese processuali.

5. Il pieno riconoscimento dell'avvenuta soddisfazione della posizione creditoria, come sopra descritto, consente di pervenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

6. Questo giudice ritiene che il lodevole comportamento processuale dell'INPS, il quale aveva provveduto già antecedentemente alla prima udienza alla riliquidazione del trattamento pensionistico, debba essere ampiamente valorizzato anche al fine di agevolare futuri comportamenti virtuosi in

autotutela anche a seguito della mera proposizione del ricorso giurisdizionale invece di accanirsi in contenziosi meramente dilatori, costituenti un sicuro danno per i ricorrenti e per l'Amministrazione della Giustizia che verrebbe sicuramente rallentata (e non poco); tale comportamento deve essere temperato con la richiesta della parte privata la quale, peraltro, si è spesa nella sola attività di predisposizione del ricorso introduttivo dal momento che l'INPS aveva risolto la questione *petita* prima dell'udienza di discussione.

Pertanto, ritenuta, in un bilanciamento di contrapposti interessi, meritevole di prevalenza la condotta pubblica sopra descritta, si ritiene equo, in questa situazione, superare il principio della c.d. compensazione virtuale e procedere alla compensazione delle spese processuali.

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

A C C E R T A e D I C H I A R A

La cessazione della materia del contendere oggetto del presente giudizio. Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato “Dati identificativi degli interessati”,

come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018,

dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3

di detto articolo nel riguardi di parte ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati

identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati nelle versioni inserite nelle banche dati pubbliche

(e non riservate) ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.

Cons. Alessandro Benigni

Depositato in udienza il 27 settembre 2024